



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

Termine per l'adozione delle norme di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare; rappresenta l'eccellenza dei nostri territori nella misura in cui non è solo il settore destinato alla produzione di alimenti, bensì un patrimonio unico di valori e tradizioni, di cultura e qualità e di grandi potenzialità. A fronte di una globalizzazione alimentare che impone *standard* di competitività molto alti, il nostro Paese deve far leva sulle peculiarità originali delle sue produzioni agroalimentari, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile col territorio. Il valore della produzione può essere tutelato solo attraverso la qualità, la tracciabilità degli alimenti e l'ampliamento delle informazioni ai consumatori anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti. La questione dell'etichettatura d'origine dei prodotti alimentari rileva, oltre che per l'aspetto connesso alla garanzia, trasparenza e sicurezza del consumatore, per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati, anche per quello relativo alla contraffazione. L'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della capacità di competere all'estero dei prodotti alimentari italiani: circa tre prodotti su quattro sono venduti come «*made in Italy*» ma sono ottenuti da materia prima straniera.

L'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini, loghi e marchi allo scopo di falsificare l'identità merceologica di un prodotto è in continuo aumento e quasi sempre avviene con le modalità dell'imitazione, per cui l'etichetta apposta associa il prodotto a luoghi e sedi di produzioni di qualità. Per tale motivo si rende particolarmente urgente,

anche alla luce dei recenti orientamenti comunitari che hanno portato all'approvazione del regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori che, oltre a stabilire precise disposizioni in materia di etichettatura di alcuni alimenti, incarica la Commissione europea di valutare la possibilità di estendere tali normative ad altri prodotti, l'attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Il citato articolo 4, sull'etichettatura dei prodotti alimentari, prevede infatti che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti non trasformati il luogo d'origine riguarda il Paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Chi immette in commercio prodotti privi dell'indicazione d'origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro. Il citato articolo 4 demanda ad appositi decreti interministeriali del Ministero dello sviluppo economico e di quello delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organiz-

zazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione della modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi decreti vengono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'ob-

bligo dell'indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, stabilisce un termine massimo di due mesi, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore, per l'emanazione dei decreti interministeriali attuativi in materia di etichettatura d'origine di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I decreti interministeriali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.